



ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI d'ITALIA  
Comitato provinciale di COMO

Verbale Assemblea Comitato Provinciale ANPI COMO  
Del 21 settembre 2024

Tenutasi presso la Biblioteca  
in Via A. Lissi 6 Rebbio COMO

Il Giorno 21 settembre 2024 alle ore 16 In Como Via Lissi 6, debitamente convocata a norma di statuto, in seconda convocazione essendo la prima andata deserta, si è riunita la assemblea del Comitato Provinciale Anpi di Como per discutere e deliberare sul seguente Odg:

Ordine del Giorno:

- Lettura ed approvazione verbale della seduta precedente
- Nomina del Tesoriere della associazione
- Adozione del nuovo statuto nazionale Anpi
- Eventuali e varie

Assume la presidenza della Assemblea il sig. Guzzon Manuel che chiama a fungere da segretario verbalizzante Gatti Eliana.

Il Presidente attesta la presenza dei seguenti partecipanti Cicalese Aldo, Conte Antonio, Dalla Mura Giorgio, Gatti Eliana, Gatti Valter, Giovinzazzo Gianluca, Lillia Danilo ( Organo di controllo) , Poncia Daniela, Redaelli Maria Cristina, Rigamonti Marco, Romagnoli Sandro, Tettamanti Renato, Tirapelle Nicola, Tombolato Luca, Villa Fiorella, Vullo Fiorenzo

Assente giustificato Guglielmo Invernizzi; Tino Villa

Il Presidente dichiara valida la assemblea.

Il Presidente introduce i lavori con una premessa con la quale chiede a tutti i membri del Comitato Provinciale di rispondere alle convocazioni confermando o negando la propria presenza all'assemblea o alle riunioni via web. Questo per evitare inutili attese.

Ha quindi rimarcato la necessità di una maggiore disponibilità per il buon funzionamento del Comitato Provinciale nel mantenere aperta la sede nei giorni previsti e per la gestione corrente delle incombenze.

Si è quindi passati alla lettura del verbale della seduta precedente seguito dall'unanime approvazione.

Il presidente passa a trattare il secondo punto all'odg e propone la nomina di Savogin Diego per la carica di tesoriere e con funzione raccordo con le varie sezioni e nel gestire l'apertura della sede il martedì dalle 9 alle 12. Dopo una esauriente discussione la assemblea vota alla unanimità la proposta di nominare tesoriere della associazione Diego Savogin.

100  
101  
102  
103  
104  
105  
106  
107  
108  
109  
110  
111  
112  
113  
114  
115  
116  
117  
118  
119  
120  
121  
122  
123  
124  
125  
126  
127  
128  
129  
130  
131  
132  
133  
134  
135  
136  
137  
138  
139  
140  
141  
142  
143  
144  
145  
146  
147  
148  
149  
150  
151  
152  
153  
154  
155  
156  
157  
158  
159  
160  
161  
162  
163  
164  
165  
166  
167  
168  
169  
170  
171  
172  
173  
174  
175  
176  
177  
178  
179  
180  
181  
182  
183  
184  
185  
186  
187  
188  
189  
190  
191  
192  
193  
194  
195  
196  
197  
198  
199  
200

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

1  
2  
3  
4  
5  
6  
7  
8  
9  
10  
11  
12  
13  
14  
15  
16  
17  
18  
19  
20  
21  
22  
23  
24  
25  
26  
27  
28  
29  
30  
31  
32  
33  
34  
35  
36  
37  
38  
39  
40  
41  
42  
43  
44  
45  
46  
47  
48  
49  
50  
51  
52  
53  
54  
55  
56  
57  
58  
59  
60  
61  
62  
63  
64  
65  
66  
67  
68  
69  
70  
71  
72  
73  
74  
75  
76  
77  
78  
79  
80  
81  
82  
83  
84  
85  
86  
87  
88  
89  
90  
91  
92  
93  
94  
95  
96  
97  
98  
99  
100

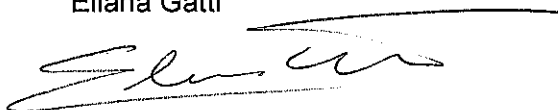
Il presidente passa quindi a trattare il terzo punto all'Odg. Comunica che il testo del nuovo statuto approvato dall'Anpi Nazionale è stato inviato precedentemente ai componenti l'assemblea. Lo statuto è stato aggiornato sulla base della normativa del D.Lgs 117/2017 (Codice del Terzo settore) per la successiva iscrizione al RUNTS da parte dell'Anpi Nazionale. La stessa procedura dobbiamo farla come Anpi provinciale. Il primo atto è quello di assumere come nostro statuto quello Nazionale. Il presidente illustra le novità apportate dal CTS. Apre quindi il dibattito e dopo una approfondita discussione la assemblea alla unanimità vota la approvazione ed adesione del nuovo statuto.

Il Presidente passa a trattare i punti eventuali e varie.

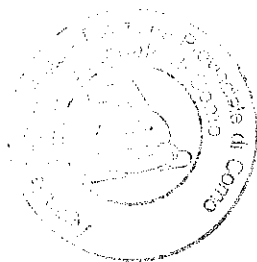
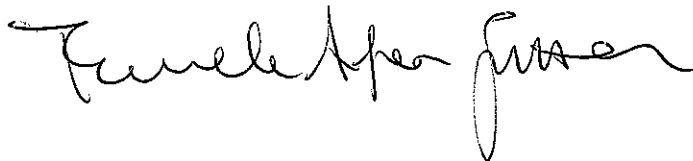
- Viene richiesto un coordinamento per i vari gruppi di lavoro. Si procederà all'individuazione dei coordinatori facendo capo, per ora, al gruppo direttivo. Unanime il verdetto positivo.
- Si è quindi affrontato il tema più importante legato allo statuto e alla sua approvazione da parte delle sezioni. Questo, darà il via ad una riforma della gestione della sezione in seguito al fatto che bisognerà decidere, durante le assemblee dei soci nelle singole sezioni, l'iscrizione al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS). Come coordinatori sono stati individuati Jlenia Luraschi e Lillia Danilo

Null'altro essendovi da discutere alle ore 18 il presidente dichiara sciolta la seduta. Letto confermato sottoscritto.

Il Segretario  
Eliana Gatti



Il Presidente  
Manuel Guzzon



Registrato a Como il 08.01.2025

al n. 13 Serie 3

Assolti € 226,00

IL FUNZIONARIO DELEGATO  
Rosalia PRODICARO

FIRMA SU DELEGA DEL DIRETTORE PROVINCIALE



Esempio del Bollo o di Segno art 89 D.LGS 11/7/2017

Allegato "A" Repertorio n. 20994/13744

STATUTO

ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA

ENTE DEL TERZO SETTORE - in breve: A.N.P.I. ETS

Ente Morale Decreto Luogotenenziale n. 224 del 5 aprile

1945. Testo approvato con D.L. n. 224 del 5 aprile 1945

pubblicato sulla G.U. n. 61 del 22 maggio 1945.

Modificato con D.P.R. n. 199 del 26 febbraio 1970 pubblicato

sulla G.U. n. 111 del 5 maggio 1970.

Modificato con D.P.R. n. 773 del 15 settembre 1980

pubblicato sulla G.U. n. 319 del 20 novembre 1980.

Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della

Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone

giuridiche in data 15 maggio 2006 ai sensi dell'art. 2 del

D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361.

Modificato dall'Ufficio Territoriale del Governo della

Prefettura di Roma e iscritto nel Registro delle Persone

Giuridiche in data 20 giugno 2013 ai sensi dell'art. 2 del

D.P.R. 10 febbraio 2000 n. 361; ratificato dal Congresso

nazionale ANPI in data 14 maggio 2016, con annotazione nel

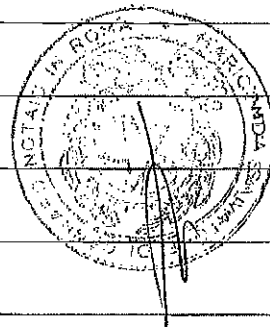
Registro delle Persone Giuridiche in data 28 luglio 2016.

Modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,

n. 117 (Codice del Terzo settore) in data 26 marzo 2021 e

ratificato dal Congresso nazionale A.N.P.I. in data 25 marzo

2022 (Reg. Agenzia Entrate - Uff. di Rimini n. 3118 del



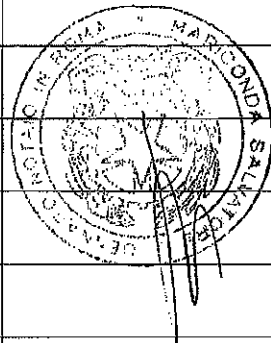
*Handwritten signature*

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | 29/03/2022). Iscritto, al Registro Unico Nazionale del Terzo |  |
|  | Settore il 22 novembre 2022.                                 |  |
|  | Modificato ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017,   |  |
|  | n. 117 (Codice del Terzo settore) in data 14 dicembre 2023,  |  |
|  | Rep. 20580/13483 Notaio Salvatore Mariconda (Reg. Agenzia    |  |
|  | Entrate - Uff. di Albano Laziale n. 21589, serie 1/T, del    |  |
|  | 19/12/2023), iscritto al Registro Unico del Terzo Settore -  |  |
|  | Ufficio Regione Lazio - Determina n. G01621 del 19/02/2024.  |  |
|  | <b>TITOLO I</b>                                              |  |
|  | <b>DENOMINAZIONE, DURATA, FINALITÀ, ATTIVITÀ</b>             |  |
|  | <b>Articolo 1 - Denominazione e durata</b>                   |  |
|  | La ''ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA'' (A.N.P.I.) |  |
|  | ora ''ASSOCIAZIONE NAZIONALE PARTIGIANI D'ITALIA Ente del    |  |
|  | Terzo Settore'', in forma abbreviata ''A.N.P.I. ETS'' (in    |  |
|  | seguito, ''Associazione''), è disciplinata dal presente      |  |
|  | Statuto, dal Decreto Legislativo 117/2017 (Codice del Terzo  |  |
|  | Settore, di seguito ''CTS'', dal Codice civile e da ogni     |  |
|  | altra applicabile normativa.                                 |  |
|  | Il presente Statuto è ispirato ai principi di democraticità, |  |
|  | pari opportunità, eguaglianza di tutti i Soci, elettività    |  |
|  | delle cariche sociali e favorisce, nel modo più ampio        |  |
|  | possibile, la partecipazione degli stessi all'organizzazione |  |
|  | e all'attività dell'Associazione.                            |  |
|  | L'Associazione ha durata indeterminata.                      |  |
|  | <b>Articolo 2 - Finalità e Attività</b>                      |  |
|  |                                                              |  |

L'Associazione persegue, senza scopo di lucro, finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale mediante lo svolgimento, in via esclusiva o principale, delle attività di interesse generale di seguito indicate, in forma di azione volontaria, di erogazione gratuita di beni o servizi, di mutualità, di produzione e scambio di beni o servizi.

In particolare, l'Associazione intende:

- a) riunire in associazione tutti coloro che hanno partecipato, con azione personale diretta, alla guerra partigiana contro il nazifascismo per la liberazione d'Italia e tutti coloro che, lottando contro i nazifascisti, hanno contribuito a ridare al nostro Paese la libertà e a favorire un regime di democrazia, al fine di impedire il ritorno di qualsiasi forma di tirannia e di assolutismo;
- b) valorizzare, in campo nazionale ed internazionale, il contributo effettivo portato alla causa della libertà dall'azione dei partigiani e degli antifascisti, glorificare i Caduti e perpetuarne la memoria;
- c) far valere e difendere il diritto acquisito dei partigiani di partecipare allo sviluppo morale e materiale del Paese;
- d) tutelare l'onore e il nome partigiano contro ogni forma di vilipendio o di speculazione;
- e) mantenere vincoli di fratellanza tra partigiani italiani e partigiani di altri Paesi.



*[Handwritten signature]*

|    |                                                              |
|----|--------------------------------------------------------------|
| f) | adottare forme di assistenza atte a recare aiuti             |
|    | materiali e morali ai soci, alle famiglie dei Caduti e di    |
|    | coloro che hanno sofferto nella lotta contro il fascismo;    |
| g) | promuovere studi intesi a mettere in rilievo l'importanza    |
|    | della guerra partigiana ai fini del riscatto del Paese dalla |
|    | servitù tedesca e della riconquista della libertà;           |
| h) | promuovere eventuali iniziative di lavoro, educazione e      |
|    | qualificazione professionale, che si propongano fini di      |
|    | progresso democratico della società;                         |
| i) | battersi affinché i principi informatori della Guerra di     |
|    | Liberazione divengano elementi essenziali nella formazione   |
|    | delle giovani generazioni;                                   |
| l) | concorrere alla piena attuazione, nelle leggi e nel          |
|    | costume, della Costituzione Italiana, frutto della Guerra di |
|    | Liberazione, in assoluta fedeltà allo spirito che ne ha      |
|    | dettato gli articoli;                                        |
| m) | dare aiuto e appoggio a tutti coloro che si battono,         |
|    | singolarmente o in associazioni, per quei valori di libertà  |
|    | e di democrazia che sono stati fondamento della guerra       |
|    | partigiana e in essa hanno trovato la loro più alta          |
|    | espressione.                                                 |
|    | Le predette finalità civiche, solidaristiche e di utilità    |
|    | sociali, sono perseguite mediante lo svolgimento, ad ogni    |
|    | livello di articolazione territoriale dell'Associazione,     |
|    | delle seguenti attività di interesse generale, ai sensi      |

dell'art. 5 del CTS:

- educazione, istruzione e formazione ai sensi della legge

28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché

attività culturali di interesse sociale con finalità

educativa (art. 5 CTS, lett. d);

- organizzazione e gestione di attività culturali,

artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse

attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della

cultura e delle attività di interesse generale (art. 5 CTS,

lett. i);

- promozione della cultura della legalità e della pace tra i

popoli (art. 5 CTS, lett. v);

- promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e

politici, promozione delle pari opportunità e delle

iniziative di aiuto reciproco (art. 5 CTS, lett. w);

- servizi strumentali ad enti del Terzo settore (art. 5 CTS,

lett. m).

L'Associazione, al ricorrere dei requisiti di cui all'art.

41 del CTS, potrà iscriversi nella specifica sezione del

Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (nel prosieguo,

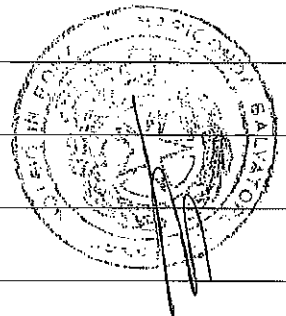
in breve, "RUNTS") dedicata alle Reti associative,

garantendo l'unitarietà di tutte le articolazioni

territoriali che la compongono, svolgendo nei loro

confronti, anche attraverso l'utilizzo di strumenti

informativi idonei a garantire conoscibilità e trasparenza



|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | in favore del pubblico e dei propri Soci, attività di        |  |
|  | tutela, coordinamento, indirizzo, consulenza, controllo,     |  |
|  | rappresentanza, supporto e promozione, anche allo scopo di   |  |
|  | accrescerne la rappresentatività presso i soggetti           |  |
|  | istituzionali.                                               |  |
|  | L'Associazione potrà inoltre esercitare le attività diverse  |  |
|  | individuate ed approvate dal Comitato nazionale, purché esse |  |
|  | siano secondarie, strumentali e non prevalenti rispetto a    |  |
|  | quelle di interesse generale previamente elencate, ovvero    |  |
|  | rispettino i limiti e le condizioni previste dall'art. 6 del |  |
|  | CTS e dai relativi decreti di attuazione.                    |  |
|  | L'Associazione potrà altresì realizzare iniziative di        |  |
|  | raccolta fondi, secondo i criteri e nei limiti di cui        |  |
|  | all'art. 7 del CTS e nel rispetto dei relativi decreti di    |  |
|  | attuazione, anche in forma organizzata e continuativa,       |  |
|  | mediante sollecitazione al pubblico, o attraverso la         |  |
|  | cessione o erogazione di beni o di servizi di modico valore, |  |
|  | impiegando risorse proprie o di terzi, inclusi volontari e   |  |
|  | dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza |  |
|  | e correttezza nei rapporti con i sostenitori ed il pubblico. |  |
|  | <b>TITOLO II</b>                                             |  |
|  | <b>I SOCI</b>                                                |  |
|  | <b>Articolo 3 - I Soci</b>                                   |  |
|  | L'Associazione è ispirata a principi di democraticità, pari  |  |
|  | opportunità e di uguaglianza dei Soci, che hanno tutti, in   |  |
|  |                                                              |  |

condizioni di parità con gli altri, diritto di definire gli indirizzi associativi, di determinare la composizione degli organi sociali e di farne parte.

Sono Soci dell'Associazione:

- i familiari dei Caduti nella Guerra di Liberazione e di coloro che, come prigionieri politici o vittime di rappresaglie, o come ostaggi, o come perseguitati politici, furono assassinati dai nazifascisti o comunque siano deceduti successivamente in seguito a ferite o malattie riportate durante la Lotta di Liberazione, purché ne siano personalmente degni. Con il termine 'familiari' si intendono: il coniuge superstite e i discendenti diretti.

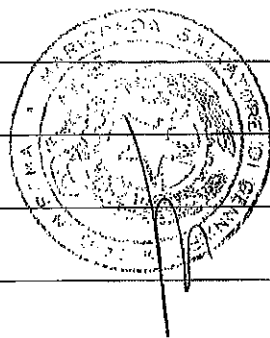
I Soci, così definiti, sono denominati Soci d'Onore;

- coloro che hanno avuto il riconoscimento della qualifica di partigiano, o patriota, o di benemerito dalle competenti commissioni;

- coloro che nelle formazioni delle Forze Armate hanno combattuto contro i tedeschi dopo l'armistizio;

- i familiari di partigiani, perseguitati, deportati, internati e tutti coloro che, durante la Guerra di Liberazione, sono stati incarcerati, o deportati, per attività politiche o per motivi razziali, o perché militari internati, e non hanno aderito alla Repubblica Sociale Italiana o a formazioni armate tedesche;

- tutti coloro che, senza discriminazione alcuna,



A large, stylized handwritten signature is written in the bottom right corner of the page, extending across the margin.

condividendo il patrimonio ideale, i valori e le finalità dell'Associazione, intendono contribuire, in qualità di antifascisti, ai sensi del presente Statuto, con il proprio impegno concreto alla realizzazione ed alla continuità nel tempo degli scopi associativi, con il fine di conservare, tutelare e diffondere la conoscenza delle vicende e dei valori che la Resistenza, con la lotta e con l'impegno civile e democratico, ha consegnato alle nuove generazioni, come elemento fondante della Repubblica, della Costituzione e del percorso verso l'unità europea e come patrimonio essenziale della memoria del Paese.

Non può essere ammesso all'Associazione chiunque partecipi ad organizzazioni contrarie alla Legge o che siano, per composizione, scopi ed azioni, incompatibili o in contrasto con i valori costituzionali e con le finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale dell'Associazione.

La partecipazione alle predette organizzazioni costituisce grave motivo di esclusione del socio ai sensi del successivo art. 6.

#### Articolo 4 - Ammissione dei Soci

L'aspirante Socio che intende aderire all'Associazione deve presentare specifica domanda di ammissione alla Sezione di competenza o al Comitato provinciale, secondo le indicazioni e le istruzioni dei regolamenti attuativi del presente Statuto.

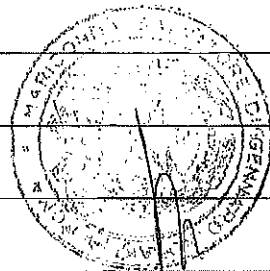
Il Comitato Provinciale delibera sulle domande di ammissione con criteri non discriminatori coerenti con le finalità associative e comunica per iscritto all'interessato, entro novanta giorni, il relativo accoglimento, annotando contemporaneamente il nominativo del neo-associato nel relativo Libro, previa acquisizione della quota associativa.

Nello stesso termine deve essere comunicato, per iscritto, il motivato diniego della domanda di ammissione, avverso il quale l'aspirante Socio può ricorrere, entro sessanta giorni, indirizzando apposita istanza di riesame alla Commissione provinciale di garanzia di cui al successivo art. 28.

La mancata accettazione della domanda di ammissione all'Associazione che, quale esito del ricorso presentato dall'aspirante Socio, sia stata giudicata immotivata o arbitraria, costituisce una grave mancanza sulla quale interviene la Commissione di Garanzia.

L'adesione alla Associazione prevede l'adozione della tessera nazionale quale tessera sociale di tutti i livelli associativi.

Il Libro soci, al quale devono essere iscritti tutti gli associati, è denominato "Anagrafe informatizzata degli associati", tenuta ed aggiornata dai Comitati provinciali e dal Comitato nazionale tramite i soggetti a ciò incaricati, nel rispetto della normativa vigente in tema di protezione



A handwritten signature in dark ink, appearing to be "E. Geronzi".

dei dati personali.

Tutti i Soci iscritti da almeno tre mesi nell'Anagrafe informatizzata e che siano in regola con il pagamento della quota associativa il giorno di svolgimento della riunione, hanno diritto di voto.

Ciascun Socio ha diritto ad un voto.

#### Articolo 5 - Diritti e doveri dei Soci

I Soci tutti, in condizioni di parità, garantendo il presente Statuto una disciplina uniforme del rapporto associativo, hanno:

- diritto di:

a) avere l'elettorato attivo e passivo e concorrere alla elaborazione ed alla approvazione del programma delle attività dell'Associazione, anche per il tramite dei propri rappresentanti eletti negli organi associativi e dei soggetti delegati delle articolazioni territoriali;

b) essere informati su tutte le attività, le iniziative e le manifestazioni promosse dell'Associazione e controllarne l'andamento;

c) prendere atto dell'ordine del giorno delle Assemblee, partecipare e votare nelle Assemblee, ivi comprese quelle di secondo livello secondo i previsti meccanismi di funzionamento e quelle attinenti l'approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei relativi regolamenti attuativi;

d) recedere in qualsiasi momento dall'Associazione;

- obbligo di:

a. rispettare il presente Statuto, la normativa applicabile,

gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate

dagli organi dell'Associazione;

b. condividere le finalità dell'Associazione, collaborare

attivamente per il loro raggiungimento e contribuire con

la propria competenza ed impegno al buon nome e al

prestigio dell'Associazione;

c. versare le quote associative secondo l'importo, le

modalità di versamento e i termini stabiliti dai

competenti Organi;

d. assolvere agli impegni eventualmente assunti nei

confronti dell'Associazione.

#### Articolo 6 - Perdita della qualifica di Socio

La partecipazione all'Associazione ha durata illimitata.

La qualifica di Socio si perde per:

- dimissioni volontarie.

Ogni Socio può recedere dall'Associazione in qualsiasi

momento, dandone comunicazione scritta al Comitato

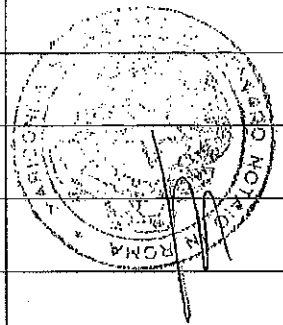
provinciale, anche tramite la propria Sezione di

appartenenza.

La dichiarazione di recesso ha effetto immediato, ma resta

fermo l'obbligo di pagamento della quota sociale relativa

all'anno in corso, salvo diversa decisione del Comitato



*RE furon*

provinciale;

- mancato versamento della quota associativa annuale.

La decadenza viene pronunciata dal Comitato provinciale trascorsi tre mesi dalla scadenza del termine per il suo versamento. I Soci decaduti, a seguito di esplicita richiesta, potranno essere riammessi, presentando una nuova domanda di ammissione ai sensi del precedente art. 4;

- decesso;

- esclusione per gravi motivi.

L'esclusione viene deliberata dalla Commissione nazionale dei garanti, su proposta di quella provinciale, entro sessanta giorni, ove siano intervenuti gravi motivi, quali, a titolo esemplificativo, condotte in contrasto con i principi e le finalità associative, con il presente Statuto, con le delibere assunte, o comportamenti lesivi dell'immagine dell'Associazione, che non rendano possibile la prosecuzione del rapporto associativo.

L'addebito viene previamente contestato, per iscritto, all'Associato da parte del Comitato provinciale, che contestualmente trasmette la relativa documentazione alla Commissione provinciale dei garanti.

Il Socio, nel termine di trenta giorni, può presentare osservazioni scritte e chiedere di essere sentito dalla medesima commissione, che entro sessanta giorni dall'avvio del procedimento da parte del Comitato provinciale adirà la

Commissione nazionale dei garanti, qualora ritenga si debba procedere alla esclusione del Socio.

Qualora il Socio per il quale è proposta l'esclusione ricopra una carica associativa in qualsiasi organo, questa viene sospesa fino alla conclusione del giudizio, senza diritto di intervento e di voto nelle relative delibere.

La decisione motivata di esclusione, pronunciata dalla Commissione nazionale di garanzia, sospende, dal momento della sua comunicazione al Socio, i suoi diritti di partecipazione all'attività associativa ed ha effetto immediato.

Il Socio espulso è tenuto a pagare l'intera quota annuale, anche se sospeso, fino all'anno in cui ha efficacia la sua esclusione.

La qualità di Socio non è trasmissibile e la quota sociale non è rivalutabile, né rimborsabile, rappresentando un mero contributo a sostegno delle attività associative.

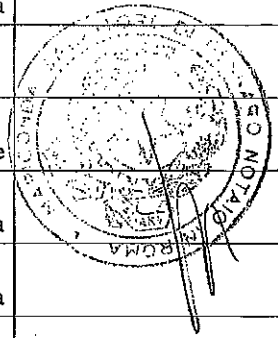
La perdita, per qualsiasi causa, della qualifica di Socio comporta la sua automatica decadenza dalle cariche sociali eventualmente ricoperte e dagli incarichi assunti.

### TITOLO III

#### STRUTTURA ORGANIZZATIVA, SEDE, RIUNIONI

##### Articolo 7 - Struttura organizzativa dell'Associazione

La struttura dell'Associazione si sviluppa, verticalmente, su diversi livelli - nazionale, provinciale, territoriale.



*Fe furor*

Al suo interno i Soci, come definiti al precedente art. 3, partecipano alle attività associative, esercitando i propri diritti e rispettando i doveri derivanti dalla qualifica assunta.

Nei capoluoghi di provincia, quando vi siano almeno cento Soci nella stessa provincia, si costituiranno i Comitati provinciali, sentito il Comitato nazionale.

In ogni Comune o gruppo di Comuni, d'intesa col Comitato provinciale, potrà essere costituita una o più Sezioni, purché ciascuna Sezione non abbia meno di venti Soci. Parimenti, si possono costituire Sezioni nei luoghi di studio e di lavoro.

Le articolazioni territoriali dell'Associazione sono enti dotati di propria soggettività giuridica e costituiscono, pertanto, autonomi centri di imputazione di diritti e di obblighi giuridici, con conseguente autonomia amministrativa, gestionale, patrimoniale e contabile, distinti dalla medesima Associazione e tra di loro.

Le Sezioni prive di soggettività giuridica e non dotate di codice fiscale, pur mantenendo all'interno dell'Associazione una propria organizzazione, secondo le norme del presente Statuto, rappresentano sedi locali del Comitato provinciale presente sul relativo territorio.

Tutti i livelli associativi adottano, con specifica delibera, il presente Statuto, che è quindi l'unico Statuto

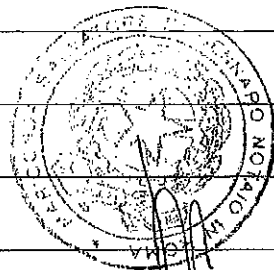
della Associazione, fatti salvi i necessari adeguamenti tenuto conto delle singole denominazioni e delle rispettive sedi.

La denominazione degli Enti che compongono la struttura verticale dell'Associazione sarà: "COMITATO PROVINCIALE ANPI" o "SEZIONE ANPI" e a seguire il nome del capoluogo di provincia, della città di riferimento o dello specifico luogo di studio o di lavoro, con eventuali altre integrazioni nel caso in cui l'articolazione sia dedicata alla memoria di partigiani, patrioti, episodi della Resistenza o, in via eccezionale, di personalità antifasciste.

In caso di iscrizione al RUNTS, le singole denominazioni saranno integrate anche con le locuzioni e/o gli acronimi previsti dal CTS.

Stante la complessità della struttura, l'Associazione potrà disciplinare la propria organizzazione ed il suo funzionamento attraverso l'adozione di regolamenti, che illustrino anche il meccanismo della nomina dei delegati di ciascun livello territoriale, per assicurare la partecipazione di tutti i Soci alla vita associativa, nel rispetto dei superiori principi di democraticità, pari opportunità ed eguaglianza.

Ad ogni livello associativo devono essere rispettate le seguenti disposizioni:



*Handwritten signature*

|  |                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                             |  |
|  | - gli iscritti ad altra organizzazione partigiana operante  |  |
|  | in Italia non possono fare parte degli organi direttivi;    |  |
|  | - gli incarichi di Presidente, di Vice Presidente, di       |  |
|  | componente della Segreteria, di responsabile                |  |
|  | amministrativo, di Coordinatore, di componente dell'Organo  |  |
|  | di Revisione dei Conti e degli Organismi di garanzia sono   |  |
|  | incompatibili con gli incarichi esecutivi di livello        |  |
|  | comunale, provinciale, regionale e nazionale ricoperti in   |  |
|  | partiti, movimenti politici, sindacati e con quelli         |  |
|  | istituzionali elettivi a livello circoscrizionale,          |  |
|  | comprensoriale, comunale, provinciale, regionale,           |  |
|  | nazionale ed europeo. L'accettazione della candidatura in   |  |
|  | uno dei livelli istituzionali sopra indicati determina      |  |
|  | l'automatica sospensione dall'incarico esecutivo            |  |
|  | eventualmente ricoperto nell'Associazione, con successiva   |  |
|  | decadenza in caso di elezione;                              |  |
|  | - la nomina ad organismi esecutivi in altri enti non        |  |
|  | determina l'incompatibilità di cui al precedente            |  |
|  | capoverso, salvo specifici casi che saranno valutati        |  |
|  | dell'organismo dirigente superiore rispetto all'incarico    |  |
|  | dell'interessato.                                           |  |
|  | Articolo 8 - Sede                                           |  |
|  | L'Associazione ha sede nazionale in Roma.                   |  |
|  | I Comitati provinciali hanno sede nel relativo capoluogo di |  |
|  | provincia.                                                  |  |
|  |                                                             |  |

Le Sezioni hanno sede nel Comune di riferimento.

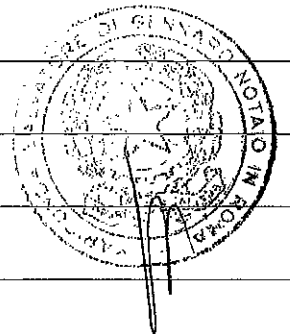
Il trasferimento della sede nell'ambito del territorio comunale, l'istituzione e la soppressione di sedi secondarie, comunque denominate ed anche al di fuori del territorio italiano, potrà avvenire con delibera del rispettivo Comitato (nazionale, provinciale e di Sezione).

#### Articolo 9 - Svolgimento delle riunioni

Le riunioni di tutti gli Organi ed Organismi dell'Associazione, nazionali, provinciali e territoriali, ad eccezione dei Congressi, per i quali si dispone nello specifico regolamento, possono svolgersi con la presenza contestuale dei soggetti ammessi a parteciparvi, essendo comunque espressamente consentito anche l'utilizzo di sistemi di collegamento audio o audio-video, a condizione che siano rispettati il metodo collegiale ed i principi di buona fede e di parità di trattamento.

In tal caso, dovrà essere garantito:

- a chi presiede la riunione, di accertare l'identità e la legittimazione degli intervenuti, di regolare il suo svolgimento, di far constatare e di proclamare i risultati della votazione;
- al soggetto verbalizzante, di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- a tutti gli intervenuti, di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea, con



*Handwritten signature*

possibilità di ricevere e di trasmettere documentazione.

#### TITOLO IV

##### ORGANISMI NAZIONALI

###### Articolo 10 - Il Congresso nazionale

Il Congresso nazionale è composto dai delegati dei Congressi provinciali ed è normato da un apposito regolamento.

Il Congresso nazionale è convocato dal Comitato nazionale almeno una volta ogni cinque anni, con modalità che ne assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a tre mesi.

È inoltre convocato quando se ne ravvisi la necessità, o quando ne sia fatta richiesta scritta e motivata da non meno di un quinto dei Comitati provinciali esistenti, che rappresentino almeno un terzo di tutti gli iscritti all'Associazione.

I delegati eletti al Congresso nazionale rimangono in carica fino al Congresso successivo al fine di garantire in qualsiasi momento la formazione dei gruppi dirigenti.

Il Congresso nazionale elegge di volta in volta chi presiede l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.

Il Congresso nazionale in sede ordinaria è validamente costituito:

- in prima convocazione, quando i delegati rappresentino almeno la metà dei Soci;
- in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la

prima, qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.

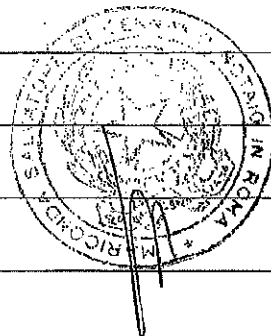
In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono assunte con la maggioranza dei presenti.

E' rimessa alla approvazione del Congresso nazionale riunitosi in sede ordinaria:

- la elezione dei componenti del Comitato nazionale;
- la nomina dell'Organo di controllo nazionale e la sua revoca per giusta causa;
- l'eventuale elezione della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale;
- la elezione, tra i Soci che non ricoprono ulteriori cariche associative, dei membri della Commissione di garanzia nazionale;
- la definizione del programma generale dell'Associazione;
- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione, relazione e documentazione presentata dal Comitato nazionale.

Per la validità delle delibere assunte in sede straordinaria sono previsti quorum costitutivi e deliberativi differenziati:

- per approvare le modifiche statutarie, per la trasformazione, fusione, scissione dell'Associazione, occorre la presenza di almeno due terzi dei componenti del Congresso nazionale ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti. Le delibere di modifica



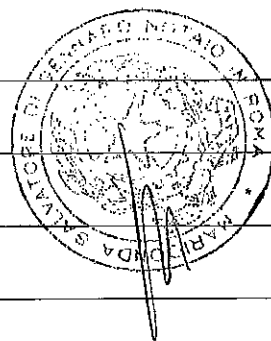
*[Handwritten signature]*

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | statutaria sono adottate esclusivamente a livello            |  |
|  | nazionale;                                                   |  |
|  | - per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la      |  |
|  | devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art.      |  |
|  | 31, occorre la presenza e il voto favorevole di almeno tre   |  |
|  | quarti dei componenti del Congresso nazionale.               |  |
|  | <b>Articolo 11 - Il Comitato nazionale</b>                   |  |
|  | Il Comitato nazionale è l'organo amministrativo e di         |  |
|  | direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal         |  |
|  | Congresso nazionale. E' composto da un numero dispari di     |  |
|  | componenti, deciso dal Congresso nazionale al momento della  |  |
|  | nomina, compreso tra un minimo di undici ed un massimo di    |  |
|  | trentasette, tutti scelti tra i Soci.                        |  |
|  | I componenti del Comitato nazionale durano in carica fino al |  |
|  | Congresso nazionale successivo e sono rieleggibili. Tutti i  |  |
|  | componenti del Comitato nazionale devono rispettare i        |  |
|  | requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.         |  |
|  | Alla sostituzione del componente del Comitato nazionale      |  |
|  | cessato, per qualsiasi causa, prima della scadenza del       |  |
|  | proprio mandato, provvede il Congresso nazionale,            |  |
|  | appositamente convocato.                                     |  |
|  | Nel caso di cessazione anticipata di oltre due terzi dei     |  |
|  | componenti del Comitato nazionale, il Congresso nazionale    |  |
|  | provvederà a rinominare l'intero organo amministrativo, che  |  |
|  | durerà in carica fino al Congresso nazionale successivo.     |  |
|  |                                                              |  |

Il Comitato nazionale opera in attuazione degli indirizzi generali del Congresso nazionale.

Esso provvede inoltre:

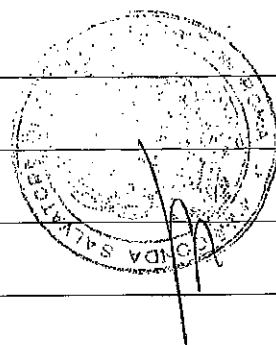
- ad impartire direttive ai Comitati provinciali per allineare le relative attività ai predetti indirizzi e a valutarne l'operato, eventualmente chiedendo l'esibizione dei relativi documenti contabili ed indicando interventi di miglioramento;
- ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon funzionamento dell'Associazione;
- a risolvere eventuali vertenze in seno all'Associazione;
- a predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario precedente;
- a predisporre e ad approvare, entro il 31 ottobre di ciascun anno, il bilancio preventivo dell'esercizio finanziario successivo;
- a predisporre il progetto di bilancio sociale, in quanto obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o volontariamente;
- ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente nazionale;
- su proposta del Presidente nazionale, ad eleggere, tra i suoi componenti, il Vice presidente nazionale vicario, gli eventuali Vicepresidenti nazionali, stabilendone il numero, la Segreteria nazionale ed il responsabile



*RE*

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | amministrativo;                                              |  |
|  | - a deliberare in merito alla costituzione dei Coordinamenti |  |
|  | regionali;                                                   |  |
|  | - a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio       |  |
|  | mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli    |  |
|  | scopi statutari, accettare eredità o donazioni,              |  |
|  | determinare l'impiego di contributi e di mezzi finanziari    |  |
|  | dell'Associazione, conferire deleghe e procure;              |  |
|  | - a stabilire annualmente l'importo della quota              |  |
|  | associativa, determinandone la ripartizione tra struttura    |  |
|  | centrale ed articolazioni territoriali;                      |  |
|  | - a predisporre ed emanare i regolamenti attuativi del       |  |
|  | presente Statuto e delle norme per l'organizzazione dei      |  |
|  | Congressi dei diversi livelli e per l'elezione dei           |  |
|  | delegati;                                                    |  |
|  | - a compiere qualsiasi atto di gestione che non sia          |  |
|  | espressamente demandato ad altri organi.                     |  |
|  | Il Comitato nazionale si riunisce almeno una volta ogni tre  |  |
|  | mesi, su convocazione scritta del Presidente nazionale, da   |  |
|  | trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con |  |
|  | un preavviso di almeno tre giorni.                           |  |
|  | Il Comitato nazionale può essere altresì convocato, con le   |  |
|  | medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente  |  |
|  | nazionale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o     |  |
|  | l'Organo di controllo nazionale.                             |  |
|  |                                                              |  |

Il Comitato nazionale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.



Articolo 12 - Il Presidente nazionale, il Vice Presidente nazionale vicario, i Vice Presidenti nazionali. Presidenza Onoraria, Consiglio nazionale e Presidente Emerito (eventuali)

Il Presidente nazionale, eletto dal Comitato nazionale tra i suoi membri, rappresenta legalmente l'Associazione nei confronti di terzi ed in giudizio.

Il Presidente nazionale assicura il governo e la direzione dell'Associazione attraverso l'attribuzione di deleghe e/o incarichi specifici, ratificati dal Comitato nazionale che ha competenza di verifica e di valutazione dei medesimi.

In caso di necessità, può assumere provvedimenti di urgenza, sottoponendoli a delibera del Comitato nazionale nella seduta successiva e comunque entro novanta giorni.

Il Presidente convoca, ove nominati, la Presidenza Onoraria e il Consiglio nazionale.

Il Vice Presidente nazionale vicario sostituisce il Presidente nazionale in caso questi sia temporaneamente impossibilitato all'esercizio delle proprie funzioni.

I Vice Presidenti nazionali coadiuvano il Presidente nella rappresentanza istituzionale dell'Associazione, sia nei

A large, stylized handwritten signature in dark ink, located at the bottom right of the page.

rapporti interni, che in quelli esterni.

Il Presidente nazionale, il Vice Presidente vicario nazionale e i Vice Presidenti sono rieleggibili.

Il Congresso nazionale può eleggere tra i Soci una Presidenza Onoraria e un Consiglio nazionale, fissando per entrambi il numero dei componenti, con funzioni consultive del Comitato nazionale sulle principali questioni d'interesse generale dell'Associazione.

Le riunioni della Presidenza Onoraria e del Consiglio nazionale, convocate dal Presidente nazionale con un preavviso non inferiore a cinque giorni, si svolgeranno di norma una volta all'anno.

Il Congresso nazionale può altresì eleggere un Presidente Emerito, che rimane a vita, salvo dimissioni, quale titolo onorifico a riconoscimento dell'impegno profuso per l'Associazione e per il perseguimento delle sue finalità.

#### **Articolo 13 - La Segreteria nazionale**

La Segreteria nazionale, eletta dal Comitato nazionale tra i suoi membri su proposta del Presidente nazionale, coadiuva quest'ultimo nelle attività sociali, civili, amministrative e gestionali, mettendone in atto le indicazioni generali.

Il Presidente nazionale propone la nomina, al suo interno, di un responsabile amministrativo, per la gestione della contabilità dell'Associazione e per coadiuvare la Segreteria nazionale nella predisposizione del bilancio preventivo e

del progetto di quello consuntivo.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS,  
o per decisione del Comitato Nazionale, la Segreteria  
nazionale, di concerto con il responsabile amministrativo,  
predispone altresì il bilancio sociale.

La Segreteria nazionale propone al Comitato Nazionale le  
commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per  
la loro composizione.

#### Articolo 14 - Il Consiglio dei Presidenti provinciali

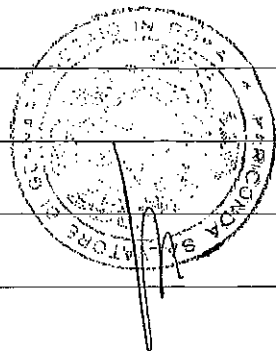
I Presidenti provinciali costituiscono il Consiglio dei  
Presidenti provinciali, organo assembleare di secondo  
livello ai sensi del secondo comma dell'art. 25 del CTS.

Il Consiglio dei Presidenti provinciali si riunisce:

- entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione  
del bilancio consuntivo dell'Associazione e di quello  
sociale, ove predisposto;
- ogni qualvolta il Comitato nazionale lo reputi  
opportuno e/o necessario.

La riunione del Consiglio dei Presidenti provinciali,  
convocata dal Presidente del Comitato nazionale mediante  
avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri  
la ricezione con preavviso di almeno sette giorni, è  
presieduta da un componente del Consiglio medesimo, nominato  
dai presenti prima dell'avvio dei lavori.

La riunione è validamente costituita, in prima convocazione,



*fr. furor*

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | con la presenza di almeno la metà dei Presidenti             |  |
|  | provinciali, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno   |  |
|  | sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei           |  |
|  | Presidenti provinciali partecipanti. In ogni caso, le        |  |
|  | deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della      |  |
|  | maggioranza dei presenti.                                    |  |
|  | Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio  |  |
|  | dei Presidenti provinciali uno dei componenti della          |  |
|  | Segreteria nazionale, per la relativa verbalizzazione.       |  |
|  | <b>Articolo 15 - Organo di controllo nazionale</b>           |  |
|  | L'Organo di controllo nazionale, costituito da un            |  |
|  | Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi    |  |
|  | scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito          |  |
|  | registro, è nominato dal Congresso nazionale e dura in       |  |
|  | carica fino al Congresso nazionale successivo.               |  |
|  | Ai componenti dell'Organo di controllo nazionale si applica  |  |
|  | l'art. 2399 del codice civile.                               |  |
|  | L'Organo di Controllo nazionale:                             |  |
|  | - vigila sull'osservanza della Legge, dello Statuto e sul    |  |
|  | rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con |  |
|  | referimento alle disposizioni del D.Lgs. 231/2001, qualora   |  |
|  | applicabili;                                                 |  |
|  | - vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo,        |  |
|  | amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento; |  |
|  | - esercita compiti di monitoraggio sull'osservanza delle     |  |
|  |                                                              |  |

finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale,

avendo particolare riguardo alle disposizioni del CTS;

- attesta che il bilancio sociale, laddove redatto, sia predisposto in conformità alle linee guida emanate ai sensi dell'art. 14 del CTS.

L'Organo di Controllo nazionale procede trimestralmente alle verifiche necessarie all'espletamento delle proprie funzioni e ne redige, a propria cura, apposito verbale.

L'Organo di controllo nazionale esercita anche la revisione legale dei conti.

#### TITOLO V

##### ORGANISMI PROVINCIALI

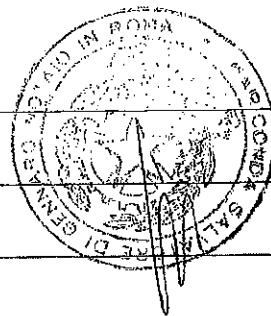
##### Articolo 16 - Il Congresso provinciale

In ciascuna provincia, il Congresso provinciale è formato dai delegati delle Sezioni.

Il Congresso provinciale è convocato dal Comitato provinciale:

- per la preparazione del Congresso nazionale;
- qualora il Comitato provinciale ne ravvisi la necessità;
- qualora sia fatta richiesta da almeno un quinto delle Sezioni della provincia, che rappresentino almeno un terzo dei Soci dell'ambito territoriale di riferimento.

La convocazione deve essere fatta con modalità che ne assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a trenta giorni.



*Fe Jman*

|  |                                                              |  |
|--|--------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                              |  |
|  | Il Congresso provinciale, prima dell'avvio dei suoi lavori,  |  |
|  | elegge chi lo presiede.                                      |  |
|  | Il Congresso provinciale, in sede ordinaria, è validamente   |  |
|  | costituito in prima convocazione, quando i delegati          |  |
|  | rappresentino almeno la metà dei Soci ed in seconda          |  |
|  | convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima,       |  |
|  | qualunque sia il numero dei Soci rappresentati.              |  |
|  | In ogni caso, le deliberazioni in sede ordinaria sono        |  |
|  | assunte con la maggioranza dei presenti.                     |  |
|  | E' rimessa alla approvazione del Congresso provinciale       |  |
|  | riunitosi in sede ordinaria:                                 |  |
|  | - l'elezione dei componenti del Comitato provinciale;        |  |
|  | - al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS,  |  |
|  | la nomina dell'Organo di controllo provinciale, che può      |  |
|  | revocare solo per giusta causa;                              |  |
|  | - l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti             |  |
|  | provinciale, fino alla eventuale nomina dell'Organo di       |  |
|  | controllo provinciale;                                       |  |
|  | - l'eventuale elezione, in analogia ai corrispondenti organi |  |
|  | nazionali, a cui si rinvia, di una Presidenza onoraria a     |  |
|  | livello provinciale e di un Consiglio provinciale;           |  |
|  | - l'elezione, tra i Soci senza ulteriori cariche, dei membri |  |
|  | della Commissione di garanzia provinciale;                   |  |
|  | - l'esame e l'approvazione di ogni altra questione,          |  |
|  | relazione e documentazione che sia presentata dal Comitato   |  |
|  |                                                              |  |

provinciale.

Lo scioglimento dell'articolazione territoriale di riferimento, con la conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del successivo art. 31, richiede la presenza e il voto favorevole di almeno tre quarti dei componenti del Congresso provinciale.

I delegati eletti al Congresso provinciale rimangono in carica fino al Congresso successivo esclusivamente per garantire in qualsiasi momento la formazione dei gruppi dirigenti.

#### Articolo 17 - Il Comitato provinciale

Il Comitato provinciale è l'organo amministrativo e di direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS, eletto dal Congresso provinciale. E' composto da un numero dispari di componenti, stabilito all'atto della nomina in considerazione delle esigenze locali e del numero dei Soci, tra i quali devono essere scelti.

I componenti del Comitato provinciale durano in carica fino al Congresso provinciale successivo e sono rieleggibili.

Tutti i componenti del Comitato provinciale devono rispettare i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.

Alla sostituzione del componente del Comitato provinciale cessato anticipatamente dalla carica, per qualsiasi causa, provvede il Congresso provinciale, appositamente convocato.



*E. Juvon*

|  |                                                             |  |
|--|-------------------------------------------------------------|--|
|  |                                                             |  |
|  | Il Comitato provinciale opera in attuazione degli indirizzi |  |
|  | generali del Congresso provinciale.                         |  |
|  | Esso provvede inoltre:                                      |  |
|  | - a valutare che l'operato dei Comitati di Sezione sia      |  |
|  | coerente con le direttive dell'Associazione;                |  |
|  | - ad adottare tutti i provvedimenti necessari per il buon   |  |
|  | funzionamento dell'Associazione;                            |  |
|  | - a risolvere eventuali vertenze;                           |  |
|  | - a predisporre il progetto di bilancio consuntivo          |  |
|  | dell'esercizio precedente e quello sociale, se              |  |
|  | obbligatorio ai sensi dell'art. 14 del CTS, o se redatto    |  |
|  | per volontà dello stesso Comitato provinciale;              |  |
|  | - a predisporre e ad approvare entro il 31 ottobre quello   |  |
|  | preventivo dell'esercizio finanziario successivo;           |  |
|  | - ad eleggere, tra i suoi componenti, il Presidente         |  |
|  | provinciale;                                                |  |
|  | - a deliberare sulle domande di ammissione degli aspiranti  |  |
|  | nuovi Soci;                                                 |  |
|  | - a pronunciare la decadenza dei Soci morosi;               |  |
|  | - su proposta del Presidente provinciale, ad eleggere, tra  |  |
|  | i suoi componenti, il Vice presidente provinciale           |  |
|  | vicario, gli eventuali Vicepresidenti provinciali,          |  |
|  | stabilendone il numero, la Segreteria provinciale ed il     |  |
|  | responsabile amministrativo;                                |  |
|  | - a compiere tutti gli atti dispositivi del patrimonio      |  |
|  |                                                             |  |

mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi statutari, ad accettare eredità o donazioni, a determinare l'impiego di contributi e di mezzi finanziari.

Il Comitato provinciale si riunisce almeno una volta ogni tre mesi, su convocazione scritta del Presidente provinciale, da trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con un preavviso di almeno tre giorni.

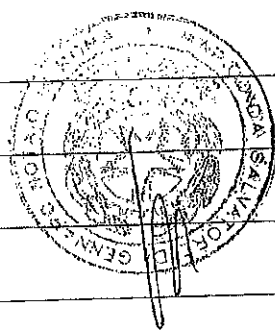
Il Comitato provinciale può essere altresì convocato, con le medesime modalità, quando ne faccia richiesta il Presidente provinciale, oppure almeno un terzo dei suoi componenti, o l'Organo di controllo provinciale, ove nominato.

Il Comitato provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Articolo 18 - Il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale vicario, i Vice Presidenti provinciali e la Segreteria provinciale.

Il Presidente provinciale, il Vice Presidente provinciale vicario e gli eventuali Vice Presidenti provinciali eletti a livello provinciale svolgono, nel territorio, funzioni analoghe a quelle svolte dalle omologhe figure nazionali, a cui si rinvia.

Il Presidente provinciale ha la rappresentanza legale dell'articolazione provinciale nei confronti di terzi ed in



*P. J. J. J.*

giudizio.

La Segreteria provinciale, eletta dal Comitato provinciale tra i suoi membri su proposta del Presidente provinciale, coadiuva quest'ultimo nelle attività sociali, civili, amministrative e gestionali, mettendo in atto le indicazioni generali del Comitato provinciale.

Il Presidente provinciale propone la nomina, al suo interno, di un responsabile amministrativo, per la gestione della contabilità e per coadiuvare la Segreteria provinciale nella predisposizione del bilancio preventivo e di quello consuntivo.

Al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 14 del CTS, o per decisione del Comitato provinciale, la Segreteria provinciale, di concerto con il responsabile amministrativo, predispone altresì il bilancio sociale.

La Segreteria provinciale propone al Comitato provinciale le commissioni di lavoro e/o i gruppi di lavoro e i criteri per la loro composizione.

#### Articolo 19 - Il Consiglio dei Presidenti di Sezione

Qualora il numero complessivo dei Soci aventi diritto di voto nelle Sezioni della Provincia sia non inferiore a quello previsto dal secondo comma dell'art. 25 del CTS, i Presidenti delle Sezioni della provincia costituiscono, ai sensi e per gli effetti del predetto articolo, il Consiglio dei Presidenti di Sezione, organo assembleare di secondo

livello.

Il Consiglio dei Presidenti di Sezione si riunisce:

- entro il 31 maggio di ogni anno, per l'approvazione del bilancio consuntivo provinciale e di quello sociale, ove predisposto;

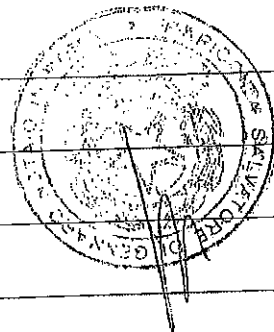
- ogni qualvolta il Comitato provinciale lo reputi opportuno e/o necessario.

Il Consiglio dei Presidenti di Sezione è convocato dal Presidente del Comitato provinciale mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

La riunione del Consiglio dei Presidenti di Sezione, presieduta da un componente del Consiglio medesimo nominato dai presenti prima dell'avvio dei lavori, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà dei Presidenti di Sezione, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Presidenti di Sezione partecipanti.

In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni del Consiglio dei Presidenti di Sezione uno dei componenti della Segreteria provinciale, per la relativa verbalizzazione.



*R. Simon*

Articolo 20 - L'Assemblea provinciale

L'Assemblea provinciale è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto nelle Sezioni della provincia.

L'Assemblea provinciale è convocata per assumere le deliberazioni che il precedente art. 19 rimette al Consiglio dei Presidenti di Sezione qualora la base associativa provinciale sia inferiore a quella prevista dal secondo comma dell'art. 25 del CTS.

L'Assemblea provinciale è convocata dal Presidente del Comitato provinciale mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, con un preavviso di almeno sette giorni.

La riunione, presieduta da un componente dell'Assemblea medesima nominato dai presenti prima dell'avvio dei lavori, è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà degli Associati delle Sezioni della provincia, ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei partecipanti.

In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Partecipa senza diritto di voto alle riunioni dell'Assemblea provinciale uno dei componenti della Segreteria provinciale, per la relativa verbalizzazione.

Articolo 21 - Il Collegio dei Revisori dei Conti

provinciale (o il Revisore) e l'Organo di controllo

provinciale

Il Congresso provinciale nomina un Collegio dei Revisori dei Conti provinciale, composto da un massimo di tre revisori effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i Soci.

Il Collegio dei Revisori dei Conti elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente.

Compete al Collegio dei Revisori provinciale il controllo della gestione contabile ed amministrativa della struttura di riferimento e la redazione della relazione al bilancio consuntivo.

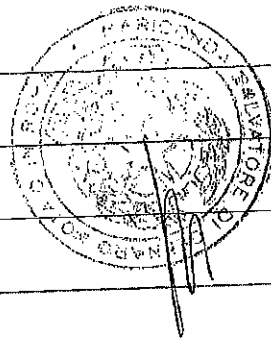
Il Collegio dei Revisori provinciale dura in carica fino al Congresso provinciale successivo ed i suoi componenti possono essere rieletti.

Il Collegio dei Revisori provinciale è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo di revisione potrà essere monocratico ed in tal caso assumerà la denominazione di Revisore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di controllo, nominato dal Congresso provinciale, con conseguente decadenza del Collegio dei Revisori.

L'Organo di controllo provinciale, costituito da un



*R. Jura*

Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi  
scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito  
registro, dura in carica fino al Congresso provinciale  
successivo.

In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo  
di controllo nazionale.

## TITOLO VI

### LE SEZIONI

#### Articolo 22 - Il Congresso di Sezione

Il Congresso di Sezione, formato da tutti i Soci della  
Sezione, è convocato dal Comitato provinciale:

- per la preparazione del Congresso provinciale;
- qualora il Comitato nazionale o provinciale ne ravvisi la  
necessità;
- qualora sia fatta richiesta da almeno un terzo dei Soci  
dell'ambito territoriale di riferimento.

La convocazione deve essere fatta con modalità che ne  
assicurino la ricezione e con un preavviso non inferiore a  
trenta giorni.

Il Congresso di Sezione elegge di volta in volta chi  
presiede l'assemblea, prima dell'avvio dei suoi lavori.

Il Congresso di Sezione è validamente costituito in prima  
convocazione, quando i presenti rappresentino almeno la metà  
dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei  
ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci

presenti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza.

E' rimessa alla approvazione del Congresso di Sezione l'elezione dei componenti del Comitato di Sezione.

#### Articolo 23 - Il Comitato di Sezione

Il Comitato di Sezione è l'organo amministrativo e di direzione, ai sensi dell'art. 26 del CTS. E' formato da un numero dispari di componenti, stabilito all'atto della nomina in considerazione delle esigenze locali e del numero dei Soci, tra i quali devono essere scelti. Tutti i componenti del Comitato di Sezione devono rispettare i requisiti previsti dal comma 5 dell'art. 41 del CTS.

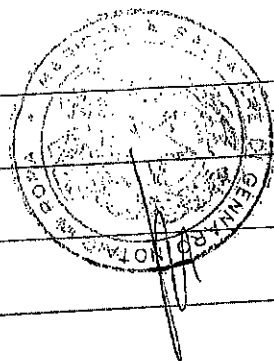
I componenti del Comitato di Sezione durano in carica fino al Congresso di Sezione successivo e sono rieleggibili.

Alla sostituzione del componente cessato, per qualsiasi causa, provvede l'Assemblea di Sezione, appositamente convocata.

Il Comitato di Sezione opera in attuazione degli indirizzi generali dell'Assemblea di Sezione, alla quale risponde.

Il Comitato di Sezione:

- compie tutti gli atti dispositivi del patrimonio mobiliare e immobiliare funzionali al perseguimento degli scopi statutari, accetta eredità o donazioni, determina l'impiego di contributi e mezzi finanziari della Sezione;
- istruisce le domande degli aspiranti Soci per la delibera



*R. Furio*

che deve essere assunta dal Comitato provinciale;

- elegge, tra i suoi componenti, il Presidente della Sezione

e la Segreteria di Sezione, che coadiuva il Presidente di

Sezione nelle attività sociali, civili, amministrative e

gestionali, mettendo in atto le indicazioni generali del

Comitato di Sezione, ed un responsabile amministrativo,

per la tenuta della contabilità della Sezione e per

coadiuvare la Segreteria di Sezione nella predisposizione

del progetto di bilancio consuntivo ed eventualmente, al

superamento dei limiti previsti dall'art. 14 del CTS, del

bilancio Sociale, da sottoporre all'Assemblea di Sezione

per l'approvazione;

- predispone ed approva entro il 31 ottobre il bilancio

preventivo dell'esercizio finanziario dell'anno successivo.

Il Comitato di Sezione si riunisce almeno una volta ogni tre

mesi, su convocazione scritta del Presidente di Sezione, da

trasmettere con modalità che ne assicurino la ricezione, con

un preavviso di almeno tre giorni. Il Comitato di Sezione

può essere altresì convocato, con le medesime modalità,

quando ne faccia richiesta il Presidente di Sezione, oppure

almeno un terzo dei suoi componenti, o l'Organo di controllo

di Sezione, ove nominato.

Il Comitato di Sezione è validamente costituito quando è

presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a

maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto

di chi presiede la riunione.

#### Articolo 24 - Il Presidente del Comitato di Sezione

Il Presidente di Sezione cura l'esecuzione delle delibere del Comitato di Sezione.

In caso di assenza o di impedimento, il Presidente di Sezione è sostituito da un Vice presidente pro-tempore designato dal Comitato medesimo tra i suoi componenti.

Il Presidente di Sezione ha la rappresentanza legale della Sezione nei confronti di terzi ed in giudizio.

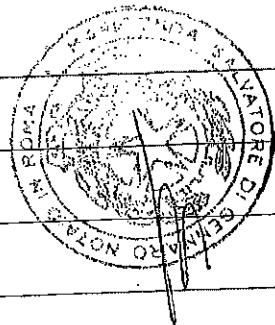
#### Articolo 25 - Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione

L'Assemblea di Sezione nomina un Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione, composto da un massimo di tre revisori effettivi e due supplenti, tutti scelti tra i Soci, fermo rimanendo che, al ricorrere delle condizioni di legge, opererà l'ultimo comma del presente art. 25 con sua conseguente decadenza.

Il Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione elegge al suo interno, a maggioranza, il Presidente.

Compete al Collegio dei Revisori di Sezione il controllo della gestione contabile ed amministrativa della struttura di riferimento e la redazione della relazione al bilancio consuntivo.

Il Collegio dei Revisori di Sezione dura in carica fino al Congresso di Sezione successivo ed i suoi componenti possono essere rieletti.



*Handwritten signature*

Il Collegio dei Revisori di Sezione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

L'organo di revisione potrà essere monocratico ed in tal caso assumerà la denominazione di Revisore.

Al verificarsi delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS, la revisione dei conti è affidata all'Organo di controllo.

#### Articolo 26 - Organo di controllo di Sezione

L'Organo di controllo di Sezione, costituito da un Controllore Unico e da un Controllore Supplente, entrambi scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro, è nominato dall'Assemblea di Sezione al ricorrere delle condizioni previste dall'art. 30 del CTS e dura in carica fino al Congresso di Sezione successivo.

In caso di nomina, si rinvia a quanto stabilito per l'Organo di controllo nazionale e provinciale.

#### Articolo 27 - L'Assemblea di Sezione

L'Assemblea di Sezione è composta da tutti i Soci aventi diritto di voto nella Sezione.

L'Assemblea di Sezione è convocata dal Presidente del Comitato di Sezione almeno una volta l'anno, mediante avviso da inviarsi con qualsiasi mezzo utile che ne assicuri la ricezione, con un preavviso di almeno sette giorni.

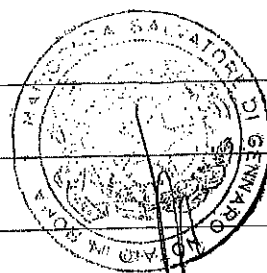
L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Comitato di Sezione o, in caso di sua assenza o impedimento, da colui che dai presenti, prima dell'avvio dei lavori, viene scelto per presiederla.

L'Assemblea di Sezione, in sede ordinaria, è validamente costituita, in prima convocazione, se presenti almeno la metà dei Soci ed in seconda convocazione, da tenersi almeno sei ore dopo la prima, qualunque sia il numero dei Soci partecipanti.

In ogni caso, le deliberazioni sono assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

E' rimessa alla approvazione dell'Assemblea di Sezione riunitasi in sede ordinaria:

- la nomina dell'Organo di controllo di Sezione, al ricorrere dei requisiti previsti dall'art. 30 del CTS che può revocare solo per giusta causa;
- la nomina del Collegio dei Revisori dei Conti di Sezione, qualora la revisione dei conti non sia affidata all'Organo di controllo di Sezione;
- la promozione di azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Comitato di Sezione;
- l'approvazione, entro il 31 maggio di ogni anno, del bilancio consuntivo del precedente esercizio e di quello Sociale, ove predisposto al ricorrere dei requisiti di Legge, o volontariamente;



*Handwritten signature*

- l'esame e l'approvazione di ogni altra questione,  
relazione e documentazione che sia presentata dal  
Comitato di Sezione.

La delibera sullo scioglimento della Sezione, con la  
conseguente devoluzione del patrimonio ai sensi del  
successivo art. 31, richiede la presenza e il voto  
favorevole di almeno tre quarti dei Soci della Sezione e la  
ratifica del Comitato provinciale.

#### TITOLO VII

##### ORGANISMI DI GARANZIA

Articolo 28 - Gli Organismi di garanzia (Commissioni dei  
garanti).

Le Commissioni nazionale e provinciale dei garanti, o di  
garanzia, costituiscono le strutture di giurisdizione  
disciplinare interna poste a tutela dell'Associazione e dei  
Soci, anche aspiranti tali, svolgendo la funzione di giudice  
rispetto alle controversie che possono insorgere.

Le delibere assunte dalla Commissione provinciale dei  
garanti sono appellabili con apposito ricorso da presentare  
alla Commissione nazionale dei garanti, secondo le modalità  
ed i tempi specificati in apposito regolamento.

La Commissione dei garanti, sia nazionale che provinciale, è  
nominata dal corrispondente Congresso ed è formata da un  
numero dispari di componenti, non inferiore a tre, tutti  
scelti tra i Soci, i quali non possono contemporaneamente

ricoprire altre cariche associative.

I componenti delle Commissioni dei garanti durano in carica fino al Congresso nazionale e provinciale successivo e possono essere rieletti.

I componenti della Commissione di garanzia eleggono, al proprio interno, un Presidente.

Le Commissioni di garanzia deliberano a maggioranza, con prevalenza del voto del Presidente in caso di parità, con decisioni motivate, rese per iscritto.

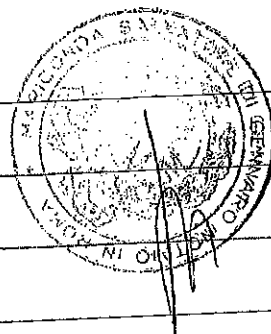
Le Commissioni di garanzia agiscono su segnalazione ed impulso dei Soci venuti a conoscenza di fatti rilevanti, o del Comitato nazionale o provinciale.

La Commissione provinciale di garanzia riceve, istruisce e decide sulla istanza di riesame presentata dall'aspirante Socio in caso di diniego della sua domanda di ammissione.

Nello svolgimento delle proprie funzioni, acquisiscono documentazione e informazioni, procedendo ad audizioni in contraddittorio.

La Commissione di garanzia nazionale è competente per l'esame di ogni questione che abbia carattere e/o rilevanza nazionale, ovvero riguardi il Presidente di un Comitato Provinciale o un Coordinatore regionale, o un componente del Comitato nazionale.

Il procedimento disciplinare viene avviato dalla competente Commissione che, compiuti i primi accertamenti, ne dà



*R. Jura*

notizia, a seconda della competenza, al Presidente nazionale o a quello provinciale, e all'interessato.

Il Socio che commetta azioni disonorevoli, atti di indisciplina, o che contraddica le previsioni del presente Statuto, a seconda della gravità delle mancanze, è soggetto a: - richiamo; - sospensione; - esclusione.

L'adozione dei provvedimenti disciplinari, quale l'esclusione di un Socio, è comunque rimessa, in via esclusiva, alla Commissione nazionale di garanzia.

A dirimere le questioni di competenze tra diversi organi di garanzia provvede il Comitato nazionale ovvero, in caso di urgenza, il Presidente nazionale.

## TITOLO VIII

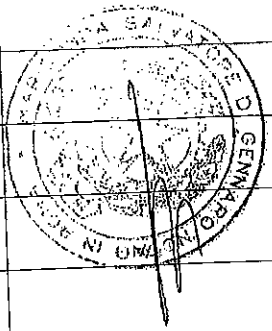
### PATRIMONIO, ENTRATE, ESERCIZI SOCIALI

#### Articolo 29 - Patrimonio ed Entrate

Il patrimonio è l'insieme dei beni mobili ed immobili di proprietà, provenienti da contributi dei Soci e dalle quote associative, dai redditi patrimoniali, dalle erogazioni e dai contributi di cittadini, enti pubblici e privati, dai proventi delle attività di raccolta fondi, da donazioni, eredità e lasciti, da ogni altra entrata comunque denominata.

Il Patrimonio è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale...  
previamente descritte.

Il Patrimonio è amministrato secondo principi di responsabile, sana e prudente gestione, al fine di conseguire più efficacemente gli scopi e di assicurare la stabilità e la certezza della prosecuzione delle attività associative nel tempo.



E' vietato, ai sensi dell'articolo 8 del CTS, distribuire, anche in modo indiretto, utili nonché fondi, riserve o capitale o avanzi di gestione, comunque denominati, a fondatori, soci, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Gli utili e gli avanzi di gestione devono essere impiegati per la realizzazione delle attività statutarie ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

Ciascun Comitato è responsabile della gestione del proprio patrimonio e nella sua amministrazione dovrà attenersi agli enunciati principi statutari.

Sussistendo le condizioni di Legge, potranno essere costituiti uno o più patrimoni destinati ad uno specifico affare, ex art. 2447-bis e ss. c.c.

#### Articolo 30 - Esercizio sociale

L'esercizio sociale si svolge dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Per ogni esercizio dovrà essere predisposto:

*Handwritten signature*

- il bilancio consuntivo dell'esercizio concluso, nelle forme previste dal CTS, da approvare entro il 31 maggio dell'anno successivo dal relativo organo assembleare ai sensi del presente Statuto;

- al superamento dei limiti previsti dal CTS, o per decisione dell'organo amministrativo, il bilancio sociale di ciascun esercizio concluso, da approvare unitamente a quello consuntivo;

- in forma libera, il bilancio previsionale dell'esercizio successivo entro il 31 ottobre dell'anno precedente.

#### TITOLO IX

##### DISPOSIZIONI FINALI E DI RINVIO

##### Articolo 31 - Devoluzione del patrimonio residuo

In caso di estinzione o di scioglimento, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'articolo 45 del CTS, e salva diversa destinazione imposta dalla Legge:

- al livello associativo sovraordinato, se trattasi di un Comitato provinciale o di una Sezione;

- ad altri Enti del Terzo settore, secondo i criteri deliberati dall'organo amministrativo o, in mancanza, alla Fondazione Italia sociale.

E' esclusa, in ogni caso, qualunque ripartizione del patrimonio residuo tra i Soci.

##### Articolo 32 - Utilizzo del logo e della denominazione.

La bandiera dell'Associazione è il tricolore d'Italia con la

scritta, nella parte bianca, "ASSOCIAZIONE NAZIONALE

PARTIGIANI D'ITALIA - COMITATO NAZIONALE O PROVINCIALE O DI

SEZIONE" adeguatamente integrata con l'acronimo "ETS" a

seguito ed in costanza di iscrizione al RUNTS.

I Soci potranno fregiarsi di un distintivo secondo il

modello autorizzato dal Comitato nazionale.

### Articolo 33 - Libri associativi

A tutti i livelli associativi, oltre alla tenuta dei libri

prescritti dalla normativa in concreto applicabile, saranno

predisposti e regolarmente aggiornati dalla relativa

Segreteria:

- il Libro degli Associati;

- il Registro dei Volontari;

- il Libro delle riunioni e delle delibere del Congresso;

- il Libro delle riunioni e delle delibere dell'Assemblea di Sezione;

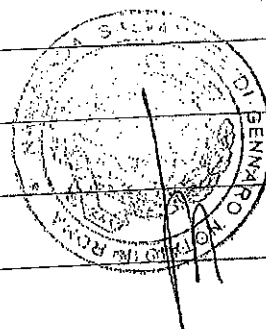
- il Libro delle riunioni e delle delibere dei Comitati nazionale, provinciale e di Sezione;

- il Libro delle riunioni e delle delibere del Consiglio dei Presidenti provinciali e di quello dei Presidenti di Sezione.

Il Collegio dei Revisori dei Conti (o il Revisore), l'Organo

di Controllo e le Commissioni di garanzia provvedono

autonomamente a curare la tenuta del proprio Libro, dove



*R. F. G. G. G.*

annotano i verbali delle proprie riunioni e le relative delibere.

#### Articolo 34 - Volontari

Nello svolgimento delle proprie attività, l'Associazione può avvalersi di volontari che, nel caso partecipino in modo non occasionale, dovranno essere iscritti nell'apposito registro.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito dalla Associazione.

L'attività del volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno dal diretto beneficiario; al volontario possono essere rimborsate soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro i limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dal relativo Comitato e dalla normativa vigente. Sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Nel caso di utilizzo di volontari, sarà rispettata la normativa relativa alla loro assicurazione contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per la responsabilità civile verso i terzi.

#### Articolo 35 - Norma di autorizzazione alla redazione dei Regolamenti

Il Comitato nazionale, i Comitati provinciali e quelli di Sezione potranno redigere uno o più Regolamenti, che

disciplineranno concretamente, in conformità alla normativa

applicabile ed al presente Statuto, le norme di

funzionamento ed in particolare quelle per l'organizzazione

dei Congressi ai vari livelli e per l'elezione dei soggetti

delegati, in modo che sia sempre rispettata la libera

partecipazione di tutti i Soci alle riunioni ed ai dibattiti.

In particolare, si intende stabilire fin da questo Statuto,

il principio secondo il quale, in previsione di ogni

Congresso nazionale, sono i Congressi provinciali ad

eleggere i delegati a partecipare a tale Congresso, così

come sono i Congressi di Sezione ad eleggere i delegati ai

Congressi provinciali.

In questo caso, il Regolamento stabilirà il numero e le

modalità per procedere a tali elezioni.

In tutti i Regolamenti, come sopra autorizzati, occorrerà

mantenere fede ed osservare i principi che sono alla base di

questo Statuto, rispettoso delle Leggi che disciplinano il

Terzo Settore, con particolare riguardo a quello della

democraticità, della assenza di discriminazione e di

uguaglianza di tutti i Soci.

#### Articolo 36 - Autorizzazione preventiva

A qualsiasi livello associativo, è espressamente prevista la

preventiva autorizzazione del Comitato nazionale per

assumere iniziative, in particolare di carattere

giudiziario, che possano coinvolgere l'Associazione ed avere

*RE Simon*

una influenza politica a livello nazionale.

**Articolo 37 - Norme di rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si applicano le disposizioni del CTS, del Codice civile e delle norme di legge vigenti in materia.

F.to: Salvatore MARICONDA, Notaio

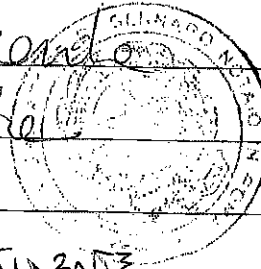
=====

=====

Copia conforme all'originale che si rilascia per uso di parte.

Roma, 14 maggio 2024

Salvatore Mariconda  
Notaio



IL PRESIDENTE

Renato Lupo

IL SEGRETARIO

\_\_\_\_\_

Unità Rendimento di Corno

Asse 1 13

Registrato 08.01.2025. serie 3